CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE L'ESTINZIONE DIETRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO CONCESSI A PENSIONATI INPS

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS"),

VISTA la determinazione del 30 marzo 2016, n. 43 del Presidente dell'INPS,

PROPONE

A ciascuno dei seguenti soggetti:

- Banche e Intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, che siano accreditati presso l'INPS ovvero che richiedano l'accreditamento prima dell'accettazione della presente proposta di convenzione;

- Raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al punto precedente, fermo restando che l'INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai medesimi soggetti di cui al punto precedente

LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CHE SEGUE.

CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE L'ESTINZIONE DIETRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO CONCESSI A PENSIONATI INPS

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS")

E

Il soggetto, generalizzato in calce, compreso tra quelli cui la proposta è indirizzata (Banca/Intermediario finanziario/Raggruppamento temporaneo di imprese)

VISTO

- il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e ss.mm.ii.;

- la legge n. 108 del 7 marzo 1996;

- il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005;

- l'articolo 1, comma 347, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2012, prot. 0066163;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 313;

- il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011;

- le comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011;

- il D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010 e ss.mm.ii.;

- l'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

- il provvedimento dell'ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011;

CONSIDERATO

- che con l'art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l'emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell'8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

- che l'art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell'articolo 13 bis del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che "Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli";

- che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l'INPS ha attivato, con la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

- che la convenzione in argomento, di validità triennale, è stata nel tempo sottoscritta dalle Banche e dagli Intermediari aderenti;

- che, successivamente, in linea con le previsioni di cui al citato articolo 8 del DM n. 313 del 2006, con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013 è stato adottato uno

schema di convenzione aperta finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS, indirizzata a tutte le Banche e tutti gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB);

- che con determinazione del Presidente n. 187 del 22 dicembre 2015, è stata determinata la proroga al giorno 31 marzo 2016 della vigenza delle convenzioni sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari e finalizzate alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS;

- che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e del D.Lgs n. 218 del 14 dicembre 2010, e dei relativi provvedimenti attuativi con i quali si è provveduto al recepimento della Direttiva 2008/48/CEE (relativa ai contratti di credito ai consumatori e alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), deve essere garantita la coerenza delle disposizioni della presente convenzione con il quadro normativo e regolamentare in via di progressivo completamento, per cui potranno rendersi necessari interventi modificativi della stessa;

- che l'INPS intende garantire l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;

- che le Banche ed Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione e del Regolamento concernente le "Disposizioni per la cessione del quinto", approvate dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione 9 maggio 2007, n. 46, e modificate con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013;

- che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal citato Regolamento, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
ASSUNZIONE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Sono allegati alla presente Convenzione, formandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Regolamento concernente "Disposizioni per la cessione del quinto", approvate dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione 9 maggio 2007, n. 46, e modificate con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013 (allegato 1);
- modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 2).

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte delle Banche ed Intermediari Finanziari, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall'articolo 1, commi terzo e ss., del DPR n. 180 del 1950.

ART. 3
DESTINATARI

Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione i soggetti che percepiscono dall'INPS i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, quarto comma, del DPR n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii., come meglio individuati nelle Disposizioni applicative approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 46 del 2007 e modificate con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013.

ART. 4
INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini dell'adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l'INPS ovvero richiedere l'accreditamento prima dell'accettazione della presente proposta di convenzione.

L'INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.

Salvo quanto previsto al comma precedente, possono altresì aderire alla presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al primo comma.

Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al terzo comma è regolato, in particolare, dalle seguenti disposizioni del presente articolo.

Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata di data anteriore all'accettazione della presente convenzione. La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'INPS.

Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto comunque da questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento temporaneo si considera Parte unica.

La facoltà di recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende modificative od estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.

I membri del raggruppamento temporaneo sono solidalmente responsabili, nei confronti dell'INPS, dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.

Al raggruppamento temporaneo si applicano inoltre, in quanto compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non diversamente previsto nella convenzione medesima, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5
DURATA DEI PRESTITI

La durata massima dei prestiti è di dieci anni.

ART. 6
COMUNICAZIONE DI QUOTA CEDIBILE

La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o dall'Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza del pensionato, attestata da copia di un documento di identità e con le opportune garanzie di tutela della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, mediante l'apposita procedura telematica realizzata dall'Istituto per i soggetti convenzionati.
La comunicazione di cedibilità può essere altresì acquisita preliminarmente alla stipula del contratto, presso la sede INPS, secondo le modalità dettate dall'Istituto per la generalità delle Banche e degli Intermediari finanziari che non sottoscrivono la presente convenzione.

ART. 7
CONTRATTO E NOTIFICA

Le richieste per l'erogazione di prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto vanno presentate dai richiedenti direttamente presso le Banche o gli Intermediari finanziari aderenti, con l'utilizzo della rispettiva modulistica contrattuale.

I contratti, una volta sottoscritti dalle parti, devono essere notificati all'INPS attraverso l'apposita procedura telematica realizzata dall'Istituto, così da garantire la semplificazione degli adempimenti e della relativa gestione.

Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso il soggetto che concede il finanziamento.

ART. 8
TRATTENUTE SULLA PENSIONE

Di norma, l'Istituto effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto.

Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l'INPS rende disponibile l'importo variato della quota cedibile alla Banca od Istituto finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici.

L'Istituto continuerà ad effettuare le trattenute mensili entro l'importo rideterminato della quota cedibile senza necessità di ulteriore comunicazione.

La Banca/Intermediario finanziario, da parte sua, deve comunicare tempestivamente alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del prestito.

La Sede procederà a interrompere le trattenute sulla pensione del cedente entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.

ART. 9
TASSO DI INTERESSE, ONERI E SPESE

I tassi di interesse soglia convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, ai seguenti costi, di cui è obbligatoria l'inclusione nel TAEG ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" così come integrato dal provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011:

- commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all'Intermediario finanziario, inclusi gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario;
- rimborso all'INPS degli oneri sostenuti per il servizio prestato, nella misura di € 1,61 (IVA esente), per rata;
- premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di premorienza (ove presente);
- imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.

La Banca/Intermediario finanziario aderente alla presente convenzione si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 e da tutte le altre disposizioni.

ART. 10
TASSI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE INPS

Ciascuna Banca o Intermediario finanziario provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) – comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento - di cui alla seguente tabella:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO

Classi di età del pensionato (*)	Fino a 5.000 euro	Oltre 5.000 euro
Fino a 59 anni	9,09	8,71
60-69 anni	10,69	10,31
70-79 anni	13,29	10,31

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

I predetti tassi soglia TAEG da utilizzare per la convenzione sono stati determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) - rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 108/96 - riportati nella tabella seguente unitamente ai tassi soglia usura applicati nello stesso periodo:

VALORI DEL TASSO TEGM APPLICATI NEL PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016

Classi di importo in euro:	TEGM	Tasso soglia usura
Fino a 5.000	12,20	19,2500
Oltre 5.000	10,99	17,7375

In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfettaria a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinti per classi di età.

I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d'Italia alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno.

I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti relazioni:

$$TAEG^{f}_{<5000} = TEGM_{<5000} \cdot (1 - 37{,}0\%) + A_f$$

$$TAEG^{f}_{>5000} = TEGM_{>5000} \cdot (1 - 33{,}5\%) + A_f$$

dove f rappresenta le diverse fasce di età e A_f il costo dell'assicurazione caso morte relativa alla fascia di età f come da tabella che segue

Classi di età del pensionato	Costo percentuale dell'assicurazione caso morte
Fino a 59 anni	1,4%
60-69 anni	3,0%
70-79 anni	5,6%

I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale, dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Per la verifica del rispetto della convenzione il capitale effettivamente erogato C a fronte di una rata mensile R non potrà essere inferiore a quello determinato come segue:

$$C = R \cdot \frac{1 - (1 + i_{12})^{-t}}{i_{12}}$$

dove t è la durata del prestito espresso in mesi e

$$i_{12} = (1 + i)^{\frac{1}{12}} - 1$$

è il tasso frazionato mensile corrispondente al tasso soglia i.

Art. 11
RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell'INPS in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta nonché in riferimento al buon fine dei contratti assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del pensionato.

In particolare, l'Istituto non è responsabile per ritardi, nell'esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti o con modalità diverse da quelle previste.

E' esclusa qualunque responsabilità dell'INPS in caso di riduzione o azzeramento della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione.

L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'eliminazione della pensione.

Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede, tramite PEC, gli importi da restituire alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dalla Banca o dall'Intermediario finanziario a seguito dell'eliminazione della pensione sarà causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'INPS.

La Banca e l'Intermediario finanziario allo stesso tempo si impegnano a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dall'Istituto dopo l'estinzione - anche anticipata - del prestito, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti e l'utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità da parte della Banca od Intermediario finanziario, sarà causa di risoluzione di diritto della convenzione, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB), e pubblicate ai sensi dell'art. 128-*ter*, possono costituire causa di risoluzione della convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di escludere dalla convenzione le Banche o gli Intermediari finanziari in caso di erogazioni marginali dei prodotti di finanziamento previsti dalla presente convenzione.

ART. 12
OBBLIGHI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nel precedente art. 6, ad opera dell'INPS.

La Banca o l'Intermediario finanziario, una volta acquisita l'informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa - mediante l'utilizzo dell'apposita procedura telematica o successivamente attraverso l'invio da parte dell'INPS del flusso contabile mensile ai sensi dell'art. 8 - divengono "Titolari del trattamento" e si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

Gli stessi assicurano che i dati relativi alla quota cedibile non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

A cura della Banca o dell'Intermediario finanziario, verrà consegnata all'utente la lettera di comunicazione della quota cedibile, nella quale, tra l'altro, verrà specificato che l'INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali variazioni della misura della quota che dovessero successivamente intervenire nel corso del finanziamento.

ART. 13
RIMBORSO ONERI

Il prestito garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

La Banca o l'Intermediario finanziario si impegnano a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate.

Per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per singola rata è pari a 1,61 euro (IVA esente).

L'INPS provvede a detrarre l'importo dovuto da ciascun soggetto convenzionato dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.

Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.

Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.

Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta sarà causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'INPS.

ART. 14
COPERTURA RISCHIO PREMORIENZA

I prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del beneficiario.

Le Banche/Intermediari finanziari convenzionati provvedono alla copertura del rischio di premorienza facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegnano a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per i medesimi Enti finanziari, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.

ART. 15
PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo e fino al giorno 31 dicembre 2017, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ART. 16
BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti si obbligano reciprocamente al rispetto del canone di buona fede nell'esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti.
In proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che l'INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con l'espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante lettera raccomandata anticipata via fax ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'INPS recede unilateralmente dalla presente convenzione in caso di intervenute modifiche normative che ne rendano impossibile la prosecuzione. Ancora con le indicate modalità, l'INPS, inoltre, recede unilateralmente dalla presente convenzione nel caso in cui, dai controlli effettuati, emerga il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (n. 2) alla convenzione stessa.

L'INPS può risolvere unilateralmente la presente convenzione in caso di inadempimento, da parte della Banca/Intermediario finanziario sottoscrittore, delle obbligazioni in essa contenute.

ART. 17
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla presente convenzione mediante pubblicazione, in apposita sezione facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale, con cadenza almeno annuale, dell'identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima e della graduatoria delle relative offerte. Le adesioni alla presente convenzione, inoltre, sono divulgate mediante attività di informazione presso le Sedi.
Eventuali ulteriori modalità di divulgazione proposte da Banche/Intermediari finanziari aderenti, che si impegnano a sostenerne i costi devono, comunque, essere preventivamente approvate dall'INPS.
L'uso improprio e fuorviante dell'adesione alla presente Convenzione ovvero del logo e della modulistica dell'Istituto, sarà oggetto di azioni giudiziarie sia in sede civile sia in sede penale.

ART. 18
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni applicative approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 46 del 2007 e modificate con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013, che vengono integralmente accettate con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al D.P.R. n. 180 del 1950 e ss.mm.ii. e alle condizioni generali dei contratti.

ART. 19
FORO COMPETENTE

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

ART. 20
DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente atto, INPS elegge il proprio domicilio in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.

ART. 21
ONERI FISCALI

Questa convenzione viene redatta in due copie originali, di cui una per ciascuna parte contraente e la terza per l'Ufficio del Registro di Roma, in caso d'uso. L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico delle Banche/Intermediari finanziari.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(soggetto singolo – senza procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a *(luogo) (sigla provincia)* il *(giorno/mese/anno)*, codice fiscale *(.....)*, domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale *(carica/qualifica)*, e, dunque, legale rappresentante di (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo)*, *(via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(soggetto singolo – con procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a *(luogo) (sigla provincia)* il *(giorno/mese/anno)*, codice fiscale *(.....)*, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo)*, *(via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*), giusta procura speciale, valida e non revocata, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(raggruppamento temporaneo di imprese – senza procura speciale)
(cognome) (nome), nato/a a *(luogo) (sigla provincia)* il *(giorno/mese/anno)*, codice fiscale *(.....)*, domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale *(carica/qualifica)*, e, dunque, legale rappresentante, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale, di (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo)*, *(via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un **raggruppamento temporaneo di imprese**, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"):

- (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo), (via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*);
- (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo), (via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*);
-

(raggruppamento temporaneo di imprese – con procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a *(luogo) (sigla provincia)* il *(giorno/mese/anno)*, codice fiscale *(.....)*, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma - giusta procura, valida e non revocata (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A") - in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo), (via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un **raggruppamento temporaneo di imprese**, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"):

- (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo), (via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*);
- (***DENOMINAZIONE***), con sede in *(luogo), (via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*);
-

LETTA la proposta di convenzione di cui sopra,

LETTE le "Disposizioni per la cessione del quinto" (approvate dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione 9 maggio 2007, n. 46, e modificate con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013), che sono allegate alla convenzione e di essa sono parte integrante e sostanziale,

LETTE le "Istruzioni" riportate in calce

ad ogni effetto

ACCETTA

integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, la proposta di convenzione di cui sopra, le citate "Disposizioni per la cessione del quinto" e le "Istruzioni" riportate in calce

E DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione di cui sopra: art. 1 (Assunzione delle premesse e degli allegati); art. 4 (Intermediari finanziari autorizzati); art. 9 (Tasso di interesse, oneri e spese); art. 10 (Tassi soglia di riferimento della convenzione INPS); Art. 11 (Responsabilità e adempimenti); art. 12 (Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003); art. 13 (Rimborso oneri); art. 14 (Copertura rischio premorienza); art. 16 (Buona fede nell'esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione); art. 19 (Foro competente); art. 21 (Oneri fiscali).

(luogo), lì *(data)*

(TIMBRO E FIRMA)

Istruzioni

La proposta di convenzione, il modello di accettazione della proposta di convenzione (di seguito denominato "modello di accettazione"), le presenti istruzioni e gli allegati alla convenzione formano un tutto inscindibile.

La proposta di convenzione è valida ed efficace fino a nuova determinazione del Presidente dell'INPS e comunque fino alla data di cui all'art. 15 ma nei limiti di espletabilità dell'attività prevista nel testo di convenzione.

Hanno facoltà di accettare la proposta di convenzione esclusivamente i soggetti in possesso di tutti i requisiti indicati all'articolo 4 della convenzione medesima e dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato (n. 2) alla convenzione (di seguito denominato "modello di dichiarazione sostitutiva").

Il modello di **accettazione** deve essere sottoscritto da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto compreso tra quelli che hanno facoltà di accettare la proposta ovvero da persona munita di **procura speciale**, valida e non revocata, all'accettazione della proposta medesima in nome e per conto di uno di detti soggetti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il relativo **mandato** deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della convenzione.

Il modello di **dichiarazione sostitutiva** deve essere sottoscritto da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto accettante. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti riuniti sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. In caso di pluralità di rappresentanti legali, ciascuno di essi sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione in parola è resa esclusivamente dalle persone indicate: la sottoscrizione del relativo modello, pertanto, non può essere oggetto di procura speciale.

L'accettazione della proposta di convenzione avviene presso la Direzione Generale dell'INPS, alla presenza di un dipendente dell'Istituto medesimo.

La persona che sottoscrive l'accettazione della proposta di convenzione deve essere munita della documentazione che segue, da consegnare all'atto della sottoscrizione:

- copia di un valido documento di riconoscimento proprio;
- originale della procura speciale (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale);
- copia di un valido documento di riconoscimento della persona che ha rilasciato la procura speciale (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale);
- originale della/e dichiarazione/i sostitutiva/e;
- copia di un valido documento di riconoscimento della/e persona/e che ha/hanno reso la dichiarazione sostitutiva (se diversa/e dalla persona che sottoscrive il modello di accettazione);
- originale del mandato collettivo speciale (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese).

La data di perfezionamento dell'accordo è la data della sottoscrizione.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO

"DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO"

Articolo 1
Ambito di applicazione

Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall'articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.

Articolo 2
Intermediari finanziari autorizzati

1. L'Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli intermediari individuati dall'articolo 1 del Decreto.
2. L'esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all'accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.
3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all''Istituto i seguenti dati:

 - Codice ABI;
 - numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d'Italia;
 - ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
 - partita IVA;
 - codice IBAN

Articolo 3

Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità

1. Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall'Istituto, la comunicazione di cedibilità.
2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.

Articolo 4

Notifica della cessione

1. La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa alla Sede dell'Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
2. L'Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell'esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall'Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall'articolo 7 del Decreto.
4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 5

Trattamenti non cedibili

1. Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall'Istituto:

 - pensioni e assegni sociali;
 - trattamenti di invalidità civile;
 - assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
 - assegni straordinari di sostegno al reddito;

- pensioni a carico degli Enti creditizi;
- assegni al nucleo familiare.

2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.

Articolo 6
Quota cedibile

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 9, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.
2. L'importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
3. Qualora l'importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza delle predetta differenza.
4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
5. I trattamenti pensionistici di cui all'articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
6. Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

Articolo 7
T.A.E.G. applicato al finanziamento

1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.
2. Per l'applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il "tasso soglia" del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Articolo 8

Trattenute sulla pensione

1. L'Istituto avvia le trattenute sulla pensione e la conseguente erogazione della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate.

Articolo 9

Modifiche della quota cedibile

1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della comunicazione di cedibilità.
2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L'INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l'INPS rende disponibile l'importo variato della quota cedibile alla Banca od Istituto finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.

Articolo 10

Eliminazione della pensione

1. In caso di eliminazione della pensione l'Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
2. L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'eliminazione della pensione.
3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

Articolo 11
Estinzione anticipata di prestiti

1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l'eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.
2. L'INPS provvede all'interruzione delle trattenute sulla pensione entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall'Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell'estinzione del prestito.
4. Qualora l'estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3 e 4 delle presenti Disposizioni.

Articolo 12
Rimborso oneri

1. Il cessionario si impegna a corrispondere all'Istituto un onere annuo per l'attività prestata.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per singola rata è pari a 1,61 euro (euro uno/61) IVA esente.
3. Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l'onere, da corrispondersi, è pari a euro 87,26 (euro ottantasette/26), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,27 (euro sette/27) per singola rata.
4. L'INPS provvede a detrarre l'importo dovuto da ciascun soggetto convenzionato dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.
5. Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.

6. Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.
7. Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

Articolo 13
Pubblicazione

Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell'Istituto.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(cognome) (nome), nato/a a *(luogo) (sigla provincia)* il *(giorno/mese/anno)*, codice fiscale *(.....)*,

in qualità di legale rappresentante di (*DENOMINAZIONE*), con sede in *(luogo)*, *(via) (numero civico)*, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*),

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che la non veridicità di quanto qui dichiarato comporta l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,

DICHIARA

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dell'Unione europea, dello Stato, dell'INPS o in genere della pubblica amministrazione, essendo consapevole che non è tenuto ad indicare le condanne penali:
 - quando il reato è stato depenalizzato;
 - per le quali è intervenuta la riabilitazione;
 - quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - in caso di revoca della condanna medesima.
2. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'INPS o comunque relative all'attività dell'INPS medesimo;
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il soggetto legalmente rappresentato è stabilito, essendo consapevole che:
 - si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
4. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto legalmente rappresentato è stabilito, essendo consapevole che:
 - si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
 - ai fini di cui sopra, i soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
5. che non è destinatario di una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

(luogo), li *(data)*

(TIMBRO E FIRMA)